

Brugg, 22 febbraio 2010

SwissPrimPorc[®] Regolamento di produzione (aziende di allevamento)

1. Disposizioni generali

- a. SwissPrimPorc. SwissPrimPorc è carne gourmet di suini di razze selezionate. Il marchio promuove una produzione di carne di maiale di qualità, proveniente da animali di razze selezionate, garantisce precise modalità di detenzione e di foraggiamento e assicura i controlli necessari.
- b. Protezione del marchio / Collaborazione. SwissPrimPorc è un marchio protetto. Appartiene a Vacca Madre Svizzera (VMS) ed è registrato presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale con il numero ® 471073. Il marchio SwissPrimPorc e il relativo programma si fondano su un accordo di licenza sottoscritto da VMS (risp. concedente e parte contraente) e PROVIMI KLIBA SA, VIANCO AG e TRAITAFINA AG (risp. concessionario e parte contraente). La suddivisione dei compiti e le responsabilità sono stabiliti nell'accordo di licenza del 23 novembre 1999.
- c. Dichiarazione. Alla dichiarazione si applicano le seguenti disposizioni:

logo: 

testo: SwissPrimPorc

2. Disposizioni per la produzione

2.1. Disposizioni di legge

Sono applicate le leggi federali, le ordinanze e le disposizioni di esecuzione seguenti, nella loro versione più aggiornata:

- a. Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPan) e relative ordinanze di esecuzione
- b. Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
- c. Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
- d. Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici)
- e. Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
- f. Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)
- g. Legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali (Ordinanza sull'autorizzazione dei medicinali, OAM)

2.2. Campo di applicazione

Dove non altrimenti indicato, per la produzione SwissPrimPorc valgono le condizioni di VMS per tutti gli animali della rispettiva categoria. Nella stessa azienda non possono essere tenuti altri animali della stessa categoria in condizioni non conformi ai requisiti del presente regolamento. La produzione SwissPrimPorc può essere suddivisa tra azienda di allevamento e azienda di ingrasso oppure avvenire interamente nella stessa azienda.

2.3. Azienda

- a. Adesione / Contratto di licenza. Le aziende che producono nel quadro del marchio SwissPrimPorc devono fare capo al Servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino (SSP) e aver concluso un contratto di sublicenza con PROVIMI KLIBA SA. Devono inoltre sottomettersi ai controlli periodici dell'ispettorato incaricato da VMS.
- b. Detenzione: Per la produzione SwissPrimPorc, l'azienda deve provare, conformemente all'OPD, che le esigenze ecologiche sono rispettate. È vietato l'impiego di fanghi di depurazione, in qualsiasi forma. Il capitolo 2.4. stabilisce i requisiti supplementari per la detenzione di animali e per il loro foraggiamento.

2.4. Animali

- a. Identificazione. Gli animali devono essere nati in Svizzera e devono aver trascorso la loro vita, ininterrottamente, in aziende riconosciute. Sono contrassegnati con i marchi auricolari ufficiali della Banca dati sul traffico di animali BDTA. I suinetti devono essere marchiati entro 30 giorni dalla nascita.
- b. Allevamento. La produzione SwissPrimPorc si fonda soprattutto su suinetti ibridi. Le madri devono appartenere alle razze Edelschwein svizzera (ES) o Landschwein svizzera (LS) oppure essere un ibrido di queste due. Per l'inseminazione artificiale devono essere utilizzati solo riproduttori di pura razza ES con valori di grasso intramuscolare superiori alla media della razza. Gli acquisti di riproduttori maschi vanno di norma discussi con PROVIMI KLIBA SA.
- c. Qualità. Le carcasse e la carne dei capi destinati alla produzione SwissPrimPorc devono rispettare severi requisiti qualitativi. Il produttore deve adottare tutte le misure possibili per promuovere la qualità della detenzione, del foraggiamento e della salute degli animali. Gli animali SwissPrimPorc nati dopo il 1° gennaio 2009 devono essere castrati sotto narcosi (inalazione). Il regolamento di vendita stabilisce i parametri concernenti la promozione della qualità, in particolare per quanto riguarda macellazione, trasformazione, immagazzinamento e compravendita.
- d. Detenzione, igiene e pulizia. Gli animali SwissPrimPorc vanno tenuti secondo le disposizioni dell'Ordinanza sui programmi etologici (uscita regolare all'aperto - URA). Va loro messa a disposizione una lettiera ricoperta di stame. Lo stame deve essere composto di materiale organico. I suinetti possono essere castrati solo durante la prima settimana di vita. La coda e i denti non devono essere tagliati o limati. Gli animali vanno tenuti puliti, le lettiere vanno cosparse correttamente di stame e il letame che si deposita sul pavimento delle stabulazioni e sulle superfici di uscita all'aperto va eliminato regolarmente. Gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile pulita.

- e. Foraggiamento. Gli animali SwissPrimPorc sono nutriti esclusivamente con foraggio misto di PROVIMI KLIBA SA. Si può ricorrere anche, tra i prodotti secondari della lavorazione di derrate alimentari, a sottoprodotti lattiero-caseari e a amido di frumento allo stato liquido. I foraggi a base di organismi geneticamente modificati (OGM) sono vietati. I limiti massimi sono quelli stabiliti dalla legislazione sugli OGM.
- f. Salute. La salute degli animali va promossa principalmente attraverso misure profilattiche, tanto nella detenzione, quanto nel foraggiamento e nell'allevamento. Gli animali vanno sottoposti regolarmente a trattamento vermifugo. In linea di massima, è vietato intervenire preventivamente con farmaci veterinari. L'impiego di questi ultimi avviene sotto la supervisione del veterinario responsabile. Tutti i farmaci veterinari presenti entro il perimetro dell'azienda vanno iscritti, immediatamente dopo l'acquisto, in un inventario generale. Tutti i trattamenti con farmaci veterinari devono essere iscritti in modo completo e costantemente messi a giorno nell'apposito registro.
- g. Trasporto. Gli animali vanno caricati e trasportati con calma e riguardo. È vietato l'uso di stimolatori elettrici. Le imprese di trasporto di animali e i macelli devono rispettare le disposizioni dell'OPan e delle ordinanze d'esecuzione. Gli autisti impiegati da aziende di trasporto commerciali devono aver superato con successo un corso di formazione specialistica non legata alla professione presso un istituto riconosciuto dall'UFV, come stabilisce l'ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento di animali. Il personale addetto al trasporto di animali deve avere sempre con sé l'autorizzazione. Vanno osservati i provvedimenti di autoregolazione del settore.

3. Passaporto per animali

- a. Rilascio: Sulla base dei dati di PROVIMI KLIBA SA, l'Agenzia VMS registra in internet un passaporto per gli animali SwissPrimPorc. Solo se munito di questo documento l'animale può essere considerato SwissPrimPorc.
- b. Rifiuto: Se un'azienda o un animale non rispetta o non rispetta più le disposizioni di produzione, i passaporti non vengono rilasciati. Questi animali non sono considerati SwissPrimPorc.

4. Compravendita

- a. Compravendita centralizzata. I suini sono messi in vendita quando raggiungono un peso compreso tra 20 a 25 kg (peso vivo). I riproduttori (scrofe e verri) possono essere messi in vendita alle condizioni di mercato attraverso lo stesso canale. Il carico degli animali su un mezzo di trasporto va preparato in tempo; gli animali vanno opportunamente smistati.
- b. Regolamento di vendita. Per la macellazione di animali e per il trasporto, l'immagazzinamento e la lavorazione di carne sono applicate strettissime prescrizioni igieniche (Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni, ordinanza concernente l'igiene nella macellazione, ordinanza sulle derrate alimentari e così via). Nel quadro di SwissPrimPorc vanno osservate anche prescrizioni concernenti la dichiarazione e la protezione del marchio. Il regolamento di vendita stabilisce in dettaglio le condizioni per la macellazione, la

lavorazione e la vendita. Ogni rivenditore è responsabile del rispetto delle disposizioni.

5. Controlli

- a. Organi di controllo. L'ispettorato incaricato da VMS e autorizzato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) è responsabile del riconoscimento nel quadro del marchio depositato SwissPrimPorc. Agli organi di controllo va riservato il libero accesso, in qualsiasi momento, ai luoghi (stabulazioni, impianti e così via), ai documenti e ai dati necessari all'ispezione. La Guida per l'ispezione delle aziende stabilisce i dettagli.
- b. Registrazioni. Ogni produttore è responsabile dell'aggiornamento preciso e costante del registro dei trattamenti e dell'inventario dei farmaci veterinari. I dati tecnici concernenti l'allevamento (nascita e ascendenza) vanno registrati secondo le direttive di PROVIMI KLIBA SA e inoltrati puntualmente. Possono essere richiesti documenti e registrazioni supplementari. Agli organi di controllo di VMS e ai consulenti di PROVIMI KLIBA SA va riservato il libero accesso, in qualsiasi momento, alle aziende così come ai documenti e ai dati necessari. Se si annunciano in anticipo, anche a terze persone va riservata la possibilità di visitare l'azienda.

6. Sanzioni

- a. Sanzioni. Le sanzioni per infrazioni al presente regolamento sono stabilite da VMS e vengono pronunciate dall'ispettorato. A dipendenza della gravità del caso, queste possono comportare una limitazione del riconoscimento (ammonimento e fissazione di un termine per rientrare nei criteri stabiliti), un blocco delle forniture oppure l'esclusione dalla lista delle aziende SwissPrimPorc. Una volta stabilite, le sanzioni entrano in vigore con effetto immediato.
- b. Ricorsi. Nel caso in cui non approvi la procedura o il risultato dell'ispezione, il produttore può presentare un ricorso scritto e motivato all'ispettorato, entro 3 giorni dalla visita di ispezione. Contro le decisioni dell'ispettorato può essere presentato entro 10 giorni un ricorso scritto e motivato all'Agenzia VMS. L'organo di ultima istanza per il trattamento dei ricorsi è la delegazione di ricorso¹ del Comitato VMS. Il Comitato è informato in merito alle decisioni sui ricorsi. Eventuali ricorsi contro sanzioni non hanno effetto sospensivo. Non si possono avanzare pretese di risarcimento.
- c. Foro. Foro competente e quello della località in cui ha sede VMS.

7. Validità

- a. Entrata in vigore. Il presente regolamento è stato approvato e messo in vigore dalle parti contraenti il 23 novembre 1999. Il Comitato di VMS ha approvato per l'ultima volta il 22 febbraio 2010 una revisione, entrata in vigore alla stessa data. Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 15 dicembre 2008.

¹ La delegazione di ricorso è composta da 1 membro dell'Agenzia VMS (di norma il presidente) e 1 membro del Comitato VMS (di norma un membro del Comitato, secondo la regione dell'aderente)